

Long Term Care, attivata l'assicurazione per i bancari

In allegato il vademecum completo con le condizioni e le caratteristiche di questo nuovo istituto di welfare concordato nel settore del credito

È finalmente operativa **la copertura assicurativa Long Term Care a carico delle aziende**, per i lavoratori del settore bancario, istituita con il Contratto Nazionale dell'8 dicembre 2007, che "si riferisce a soggetti colpiti da eventi invalidanti tali da generare uno stato di non autosufficienza caratterizzata dall'impossibilità di condurre una vita autonoma".

In allegato alla presente inviamo il vademecum predisposto in materia dalle Segreterie Nazionali di Uilca, Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub e Ugl, di cui di seguito riprendiamo il passaggio relativo alle condizioni concordate con l'Abi dalle otto sigle sindacali del primo tavolo di confronto:

- **La copertura è riservata alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti dalle Aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza sindacale all'Abi;**
- **l'importo del relativo premio pro capite è interamente a carico delle Aziende** e viene versato a gennaio di ogni anno sul numero complessivo dei dipendenti al 31 gennaio stesso;
- l'importo del relativo **premio** pro capite è versato per **intero** a **prescindere dal tipo di contratto** instaurato (tempo indeterminato, apprendistato, tempo determinato, inserimento) e **dalla durata e/o decorrenza** del rapporto di lavoro stipulato. E' inoltre versato per intero il premio pro capite previsto per il personale direttivo in caso di passaggio, in corso d'anno, alla categoria dei dirigenti;
- **la decorrenza della copertura è il 1° gennaio 2008.** Risultano quindi già assicurati tutti coloro in servizio a tale data e le successive assunzioni;
- **la copertura** è inoltre operativa nei confronti di coloro che **non risultano più dipendenti** dalle aziende di cui sopra **escluso**: i cessati dal servizio per dimissioni senza diritto alla pensione, i cessati dal servizio senza diritto alle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito, i licenziati per giusta causa o giustificato motivo;
- la **condizione di non autosufficienza** dà diritto alle prestazioni c.d. "**vita intera**" ovvero dal verificarsi dell'evento al momento del decesso, fermo restando il mantenimento della condizione stessa;
- le prestazioni cessano col cessare della condizione di non autosufficienza.

Si invita quindi a stampare e conservare il vademecum allegato, che puoi trovare anche sul sito:

www.uilcais.it

oppure cliccando su: [vademecum ltc](#)